

IVA

Abrogata la protocollazione delle fatture di acquisto

di **EVOLUTION**



Nel registro degli acquisti devono essere annotate tutte le fatture di acquisto ricevute, nonché le bollette doganali conseguenti a importazioni, relative a operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, arte o professione.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa della disciplina che regola la registrazione delle fatture di acquisto anche alla luce delle modifiche recate dal decreto fiscale.

Il [comma 1 dell'articolo 25 del D.P.R. 633/1972](#) prevedeva che le fatture di acquisto dovevano essere, dapprima, **numerate progressivamente** e successivamente **registrate** in modo che fosse assicurata l'**ordinata rilevazione** del documento di acquisto e l'**univocità** dell'annotazione nei registri.

Un tale obiettivo era conseguito mediante l'**attribuzione** al documento di acquisto:

- del "**numero di protocollo**" di corrispondenza all'atto della **ricezione** e
- del "**numero progressivo Iva**" all'atto della **registrazione**.

Non era necessario che il numero progressivo di registrazione sul registro Iva coincidesse con il numero di protocollo di ricezione. L'annotazione di entrambi i numeri attribuiti alla fattura di acquisto, sia sul registro dei protocolli di arrivo sia sul registro Iva degli acquisti, assicurava la **univoca correlazione** tra i dati contenuti nel documento e i dati registrati nei due registri.

Ne conseguiva che dal registro del protocollo di arrivo si doveva poter agevolmente risalire alla registrazione del documento sul registro Iva degli acquisti e, viceversa, dal registro acquisti si doveva poter risalire al numero di protocollo di arrivo.

Il **D.L. 119/2018**, con l'[articolo 13](#), in vista dell'entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica, e quindi in un'ottica di **agevolazione** per i contribuenti, ha **abrogato la**

numerazione progressiva delle fatture prevista, nonché l'indicazione nel registro del numero progressivo ad essa attribuito (il cd. **protocollo**).

Ciò in quanto la protocollazione risulta **automaticamente assolta per le fatture elettroniche inviate tramite SdI**.

Si ricorda, poi, che una delle **modifiche** più rilevanti recate, invece, dal D.L. 50/2017 è quella che è intervenuta sul **termine** di registrazione delle fatture di acquisto o delle bollette doganali.

Secondo la nuova formulazione del [comma 1 dell'articolo 25](#), le fatture di acquisto e le bollette doganali devono essere annotate nel registro **anteriamente alla liquidazione periodica nella quale è esercitata la detrazione della relativa imposta** e comunque **entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno**.

La modifica si è resa **necessaria** per adeguare l'**adempimento** dell'annotazione al mutato termine ultimo per l'esercizio del **diritto** alla **detrazione** dell'Iva assolta (ex [articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972](#)).

Infatti, secondo la disciplina attuale, il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni può essere esercitato al più tardi **con la dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui lo stesso è sorto**.

Qui di seguito si **riepilogano** le regole di detrazione e registrazione *pre* e *ante* D.L. 50/2017.

| REGOLE DETRAZIONE/REGISTRAZIONE | |
|--|--|
| ANTE D.L. 50/2017 | POST D.L. 50/2017 |
| <p>Fatture emesse dal fornitore fino al 31.12.2016 la cui Iva non è ancora stata detratta all'entrata in vigore del decreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • diritto alla detrazione: dall'esigibilità fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo; • registrazione: annotazione anteriore alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale la detrazione è esercitata | <p>Fatture emesse dal fornitore a partire dall'1.1.2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • diritto alla detrazione: dall'esigibilità e ricezione del documento fino alla dichiarazione relativa all'anno in cui si è verificata l'esigibilità ed è stata ricevuta la fattura; • registrazione: annotazione anteriore alla liquidazione periodica nella quale la detrazione è esercitata e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura |



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Designed by: valcarenghi / freepik